

COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 31-01-2017

DEL. N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza del Sig. SIMONE ANNIBALE FERRARIS:

RISULTANO PRESENTI:

GUARDAMAGNA GIORGIO	P	DAGLIO ANDREA	P
CEI PATRIZIA	P	CARENA WALTER	P
BERTASSI GUIDO	P	BERTARELLO ANTONELLA	P
GREGGIO MICHELA	P	DONATO MAURIZIO	P
BOLZONI MORENO	P	VERONESE MASSIMO	P
CARENA FABRIZIO	P	ZAMBRUNO LOREDANA	P
FERRARIS SIMONE ANNIBALE	P		

con l'intervento del Segretario Riera Dott. Sergio

Il Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Capogruppo di Maggioranza – sig.ra Michela Greggio relaziona il presente punto all'ordine del giorno.

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Antonella Bertarello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che con Decreto Legge n. 244/2016 (articolo 5, co. 11) il termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'**Imposta unica comunale** (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 1, comma 660 della L. 147/2013, come modificato dalla L. 68/2014 che stabilisce che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso*

apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale, consapevole della situazione di difficoltà economica contingente che colpisce le attività economiche, ed in particolare i soggetti titolari delle attrazioni del luna park installato in occasione della sagra patronale, intende adottare azioni che possano in qualche misura agevolare tali soggetti, anche al fine di promuovere la partecipazione degli stessi alla sagra;

RITENUTO, per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, di introdurre una agevolazione dell'80% della tassa, nella parte fissa e nella parte variabile, per le occupazioni poste in essere da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione della sagra patronale e con carovane e mezzi di trasporto al seguito;

VISTO l'articolo 1, comma 649 della L. 147/2013 che prevede che *“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”;*

CONSIDERATO che l'attuale formulazione dell'articolo 16 del vigente regolamento TARI si pone in contrasto con la norma di legge di cui al paragrafo precedente, in quanto esclude dal diritto a godere della riduzione per avvio al riciclo i produttori di imballaggi secondari;

RITENUTO di dover correggere il suddetto articolo 16 adeguandolo al dettato normativo primario;

DATO ATTO che con la presente deliberazione si intende corregge anche eventuali refusi presenti nel vigente testo regolamentare;

VISTE la delibera di C.C. del 28/07/2015 n. 20, relativa all'approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e la delibera di C.C. n. 18 del 29/07/2015 con cui sono state introdotte modifiche alla disciplina della TARI;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione Economico - Finanziaria dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 13 voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI MODIFICARE** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/07/2015 come segue (vedasi altresì regolamento modificato allegato):

- All'articolo 10: dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 9:

“9. Per le occupazioni poste in essere con carovane al seguito di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione della sagra patronale il numero degli occupanti è fissato in una unità.”

- All'articolo 16 e all'articolo 21 ogni volta in cui ricorre la parola "recupero" la stessa è sostituita con la parola "riciclo"
- All'articolo 16 sostituire il comma 2 con il seguente "2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."
- All'articolo 16, comma 3, sono eliminate le seguenti parole "con esclusione degli imballaggi secondari e terziari"
- All'articolo 18, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):
"g) occupazioni poste in essere da un unico soggetto passivo con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione della sagra patronale e con carovane e mezzi di trasporto al seguito: riduzione dell'80% nella parte fissa e nella parte variabile"
- All'articolo 18, comma 3 le parole "l'agevolazione di cui alla lettera f) viene concessa" sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni di cui alle lettere f) e g) vengono concesse"
- All'articolo 19, comma 1 le parole "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e g)"

3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento modificato con il presente atto deliberativo ha efficacia dal 1° gennaio 2017;

4) **DI DARE ATTO** che il gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla presente modifica regolamentare rimane totalmente a carico del Bilancio dell'Ente;

5) **DI DARE ATTO** che il presente regolamento dovrà essere trasmesso esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con n. 13 voti unanimi favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI MEDE

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

SETTORE FINANZIARIO

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 26-01-2017

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario
(f.to Raffaella Arioli)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to CEI PATRIZIA

*F.to FERRARIS SIMONE
ANNIBALE*

F.to Riera Sergio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 10-02-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 25-02-2017

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio

Data 10-02-2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA _____

IL SEGRETARIO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Riera Sergio